

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. XVII civile in persona del giudice unico Dott. Vittorio Carlomagno ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. xxxxx del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del xxxx, sostituita ex art. 221 comma 4 L. 17 luglio 2020 n. 77 dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

SOCIETA' DEBITRICE
FIDEIUSSORI

OPPONENTI

e

BANCA CREDITRICE, e per essa quale mandataria **SOCIETA' MANDATARIA**

OPPOSTO

SOCIETA' CESSIONARIA

TERZO INTERVENTORE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. xxxxx del 23/12/2016, mutuo, fideiussione

conclusioni per parte opponente

- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative di interessi ultralegali e/o usurari, interessi anatocistici e CMS dei rapporti di conto corrente ed anticipazione di credito di cui in narrativa e, quindi, previa rideterminazione del saldo finale, dichiarare l'inesistenza del credito vantato da **BANCA CREDITRICE** e per essa da **SOCIETA' MANDATARIA** a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici e CMS nei confronti della **SOCIETA' DEBITRICE** in solido con **FIDEIUSSORI**;

- in via riconvenzionale, accertare che la **SOCIETA' DEBITRICE** ha eseguito pagamenti oggettivamente non dovuti per il complessivo importo di € 103.790,00, o per l'importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, nei confronti della **BANCA CREDITRICE**; - in via riconvenzionale, accertare il credito della **SOCIETA' DEBITRICE** per la restituzione del complessivo importo di € 103.790,00, o per l'importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia e dichiararlo compensato con l'eventuale credito residuale dell'opposta;

- in via riconvenzionale, condannare **BANCA CREDITRICE** e per essa **SOCIETA' MANDATARIA**, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, alla restituzione in favore della **SOCIETA' DEBITRICE** in liquidazione in persona della liquidatrice delle somme da quest'ultima indebitamente pagate ad essa opposta che eventualmente dovessero risultare in eccesso rispetto alla compensazione di cui al precedente capo, oltre ad interessi legali a far data dalla domanda giudiziale, - revocare il decreto ingiuntivo n. xxxx/2016. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

conclusioni per **SOCIETA' CESSIONARIA**

nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto; nel merito, in via subordinata, condannare le parti opposti, in solido tra loro, a pagare a parte opposta la somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa in relazione ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio. Con vittoria di spese e compensi legali.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo opposto, richiesto da **SOCIETA' MANDATARIA** quale mandataria di **BANCA CREDITRICE**, recante ingiunzione nei confronti della **SOCIETA' DEBITRICE**, quale debitrice

Sentenza, Tribunale di Roma, Giud. Vittorio Carlomagno, del 21/02/2022 n. 2756

principale, e dei **FIDEIUSSORI**, quali garanti, al pagamento di € 111.532,41, ha per oggetto il saldo dei seguenti rapporti: conto corrente n. xxxxxxx (già xxxx) acceso in data 04.05.2004 (€ 52.375,53); finanziamento chirografario n. xxxxxx concesso in data 30.11.2012 (€ 59.156,88); intrattenuti da **SOCIETA' DEBITRICE con BANCA CREDITRICE**. Gli opposenti deducono:

1 il difetto di prova del credito alla luce dei limiti dell'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB; 2 la nullità delle condizioni per difetto di forma scritta in ragione dell'assenza sui documenti contrattuali della sottoscrizione della banca;

3 l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati nel rapporto di conto corrente in ragione dell'assenza nei contratti della previsione della pari periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori e della specifica approvazione della clausola;

4 l'illegittimità della clausola del contratto di finanziamento che prevede la maturazione di interessi moratori sull'intero importo delle rate impagate, quindi anche sulla quota interessi in esse incorporata, per violazione del divieto di anatocismo;

5 l'illegittimità ed indeterminatezza delle Commissioni di Massimo Scoperto;

6 l'usurarietà degli interessi;

7 la nullità della fideiussione prestata dai **FIDEIUSSORI** ex art. 2 L. n. 287/1990, perché attuativa dell'intesa anticoncorrenziale accertata col Provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca di Italia (questione sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale).

Resistono all'opposizione **BANCA CREDITRICE**, tramite la mandataria e **SOCIETA' CESSIONARIA**, intervenuta in giudizio quale acquirente del credito in virtù di atto di cessione in blocco in data 20 settembre 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte seconda n. 113 del 27.09.2018.

La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti; il giudice ha rigettato le richieste istruttorie – CTU contabile e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto completi di numeri debitori e creditori, conto scalare e riassunto scalare relativi al rapporto di conto corrente – proposte da parte opponente.

Il giudice, sulle contestazioni sollevate da parte opponente, sopra riportate, valutate le difese delle controparti e la documentazione in atti, osserva, nel medesimo ordine, quanto segue.

1. Come è noto, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T. U. ha efficacia probatoria nell'ambito del procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza esclusivamente, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6705 del 19/03/2009), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Parte opposta ha depositato a gli estratti conto analitici e scalari del c/c n. xxxxx, già xxxx, dall'apertura (x.xx.xxxx) alla risoluzione (xxxx) (doc. 3, 4, 5, 6 e 7), nonché i rendiconti annuali del finanziamento chirografario (doc. 8, 9 e 10). Alla luce di questa produzione documentale, nei cui confronti parte opponente ha ommesso di prendere specificamente posizione, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., reiterata da parte opponente nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. nei termini più ampi, risulta ingiustificata e meramente esplorativa.

2. La contestazione che fa riferimento alla presenza sui documenti contrattuali della sola sottoscrizione del correntista è infondata alla luce di Cass. Sez. U - Sentenza n. 898 del 16/01/2018, che in materia di intermediazione finanziaria ha affermato il principio, estensibile anche alla materia bancaria, secondo il quale il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente), va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione assunta dalla norma, sicché deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giud. Vittorio Carlomagno, del 21/02/2022 n. 2756

3. Contrariamente a quanto affermato da parte opponente, l'art.7 comma 1 del contratto di conto corrente (all.3 fascicolo monitorio, pagina 2 in basso a sinistra) prevede la medesima periodicità, trimestrale, per la capitalizzazione degli interessi attivi e degli interessi passivi; alla stessa pagina 2 del contratto vi è la sottoscrizione per specifica approvazione della clausola, richiamata con l'indicazione del suo oggetto, "chiusura contabile trimestrale e capitalizzazione". Tale pattuizione è ribadita nel documento di sintesi all'art. 14 (all. 3 fascicolo monitorio, pagina 4 documento di sintesi). Per le aperture di credito, che accedono al medesimo rapporto di conto corrente, e si limitano a prevedere e disciplinare l'affidamento attribuita al cliente, non si richiede una ulteriore pattuizione avente il medesimo oggetto.

4. Il contratto di mutuo prevede che su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto e non pagata siano corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria a favore della banca e che tali interessi non sono suscettibili di capitalizzazione periodica. Parte attrice assume che la disposizione, prevedendo la maturazione degli interessi sull'intero importo della rata, compresa la quota interessi, realizzi un fenomeno anatocistico al di fuori dei casi consentiti dall'art. 1283 c.c. Infatti si verte in ipotesi di mutuo ad ammortamento, nel quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento delle due obbligazioni, di capitale ed interessi. Questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, ed in effetti la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma, integra un fenomeno anatocistico, poiché il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengano compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2593 del 2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 06/05/1977; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4031 del 06/12/1974). Ma l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute è espressamente autorizzata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000: "1.Nelle operazioni di finanziamento per le quali previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica."

5. Parte opponente deduce l'illegittimità ed indeterminatazza della commissione di massimo scoperto. In particolare rileva che nel testo del contratto è riportato un valore (0,875%) diverso da quello riportato nella scheda "principali condizioni economiche" (1,25%), e che l'indicazione della base di calcolo nella "punta massima di utilizzo verificatasi nel trimestre e limitatamente alle forme tecniche ove è prevista" non sarebbe di facile ed immediata comprensibilità. La commissione di massimo scoperto – definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide. Pertanto si deve ritenere, conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito, che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consenta loro di convenire il pagamento di una simile commissione, che è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. L'art. 2 comma 2 del D. L. 78/09 poi chiaramente ne presuppone la legittimità in entrambe le forme, sia quelle di commissione di massimo scoperto in senso stretto sia di commissione di messa a disposizione di fondi, pur prevedendo alcune limitazioni a tutela della clientela, e la giurisprudenza di legittimità, allorché ha dettato i criteri per la valutazione della sua incidenza per il periodo anteriore al 1.01.10 – rilevando l'esigenza di procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario (Cass. Sez.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giud. Vittorio Carlomagno, del 21/02/2022 n. 2756

1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016) - ne ha evidentemente riconosciuto, anche in relazione a tale periodo, la legittimità. Nel caso specifico essa è stata espressamente pattuita, con l'indicazione del suo importo percentuale, della sua base di calcolo, il massimo scoperto, come si desume dalla sua stessa denominazione, della sua periodicità, che è la stessa, trimestrale, prevista per le altre poste passive. La questione sollevata rispetto alla rilevata difformità dei valori riportati nel contratto e nella scheda informativa deve essere risolta sul piano della complessiva interpretazione del contratto, mentre la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza per sé stessa non incide sulla validità del contratto o di singole clausole. In tal senso si richiama il principio espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012, secondo cui in materia di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Sicché la difformità non conduce de plano all'indeterminatezza della clausola e quindi alla sua invalidità, ma si deve valutare se questa risulti determinabile senza incertezza dall'interpretazione complessiva del contratto. In tale interpretazione, considerata la natura del documento di sintesi, che costituisce una integrazione del contratto con funzione informativa, pare evidente che gli si debba accordare prevalenza, rispetto al testo contrattuale, nell'ipotesi che contenga tassi più favorevoli, mentre nell'ipotesi opposta, che il documento di sintesi esponga tassi meno favorevoli, debba prevalere il testo contrattuale. Si deve ritenere infatti che in tal modo sia comunque tutelata la funzione informativa e di garanzia propria del documento di sintesi, non potendosi ravvisare alcuna concreta lesione dell'interesse del cliente, il quale abbia sottoscritto le condizioni più gravose indicate nel documento di sintesi, nell'ipotesi che le condizioni effettivamente previste ed applicate fossero più favorevoli.

6. Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è recentemente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; successivamente, con la recentissima Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 ha precisato i criteri che devono presiedere alla verifica, nel senso che il tasso-soglia applicabile agli interessi di mora sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996. In tal modo ha riconosciuto la fondatezza di quell'orientamento secondo il quale per l'applicazione del tasso soglia agli interessi di mora il parametro di riferimento deve tenere conto della specifica funzione di tali interessi e della fisiologica presenza sul mercato del credito di una maggiorazione rivolta a liquidare anticipatamente il danno ed a compensare il maggior rischio per l'intermediario. Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. xxx/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la giurisprudenza di merito successiva ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi, e la medesima conclusione è stata ribadita dalla Suprema Corte (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 e la già citata Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). Ora, parte opponente, con riferimento al rapporto di conto corrente, richiama e la clausola contrattuale secondo cui sulle somme dovute alla banca a seguito di recesso, risoluzione, o decadenza dal contratto, decorrono interessi trimestrali nella misura pari al tasso massimo debitore previsto per gli sconfinamenti extra fido, sostenendo che tali interessi, di natura moratoria, secondo le previsioni contrattuali sarebbero

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giud. Vittorio Carlomagno, del 21/02/2022 n. 2756

destinati a sommarsi agli interessi corrispettivi già computati sulla sorte capitale da restituire in seguito agli eventi patologici (recesso risoluzione o decadenza) indicati. Il rilievo non ha fondamento. Si tratta in realtà di una forma di anatocismo autorizzato dall'art. 2 comma 3 della nota Delibera CICR del 9.02.00, secondo cui "Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.", che non determina la sommatoria dei tassi, ma solo la adozione quale base di calcolo degli interessi di mora del saldo finale del rapporto.

7. La recentissima Cass. S.U. sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole include nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di Autorità Antitrust. Si tratta della clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., della clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, della clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale. La medesima sentenza ha affermato che la rilevanza d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza). Ciò posto la questione sollevata da parte opponente in comparsa conclusionale non può assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio, per due distinte ed autonome ragioni: perché parte opponente non ha sollevato, neanche nella comparsa conclusionale, alcuna eccezione sulla cui valutazione la nullità parziale, l'unica ipotizzabile, potrebbe avere effetto; perché non ha dedotto in giudizio i fatti sulla cui base si dovrebbe valutare la possibile incidenza della (ipotetica) nullità parziale sull'obbligazione di garanzia.

* * * * *

In definitiva le contestazioni sollevate dagli oppositori sono risultate tutte infondate in diritto o alla luce della documentazione contrattuale prodotta dalla banca opposta. La banca per parte sua ha fornito la prova del proprio credito producendo i contratti, di conto corrente di apertura di credito, di mutuo, e le fideiussioni, nonché gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente e gli estratti conto periodici relativi al rapporto di finanziamento, così onerando il debitore di avanzare addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende il saldo debitore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14849 del 16/11/2000). All'infondatezza in diritto o alla carenza di prova della contestazioni non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). In sostanza la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n. 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica. Pertanto l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giud. Vittorio Carlomagno, del 21/02/2022 n. 2756

condanna gli opposenti in solido alla rifusione in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida per **BANCA CREDITRICE** in € 4000,00 e per **SOCIETA'CESSIONARIA** in € 4000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;

Roma, 18.02.22

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS